

Bruxelles, 4 novembre 2019
(OR. en)

13697/19

MAP 19
MI 758
COMPET 712
IND 273
CFSP/PESC 841
DELECT 204

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 7692 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.10.2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7692 final.

All.: C(2019) 7692 final

Bruxelles, 30.10.2019
C(2019) 7692 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.10.2019

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 17 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per la revisione delle soglie. Tale articolo prevede inoltre, in caso di limiti di tempo, il ricorso alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 104 della medesima direttiva.

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, il calcolo delle soglie è effettuato sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, di tale direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali dell'Unione europea (UE) sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre.

Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti sugli appalti pubblici è stato consultato in merito al presente regolamento e alla comunicazione che lo accompagna.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il calcolo delle soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici è un'operazione puramente matematica e pertanto la revisione della soglia in quanto tale è un mero esercizio tecnico che deve essere effettuato ogni due anni in conformità alle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio. Lo scopo degli adeguamenti è compensare eventuali fluttuazioni valutarie tra i firmatari, che potrebbero incidere sulla portata dei loro mercati degli appalti pubblici aperti alla concorrenza di società di altri paesi firmatari.

L'AAP dispone di un meccanismo che consente di ricalcolare ogni due anni il controvalore delle soglie, fissate in diritti speciali di prelievo, nelle valute delle parti. A tale meccanismo è conferito valore giuridico dall'articolo 17 della direttiva 2014/25/UE. Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/25/UE che non sono contemplate nell'accordo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.10.2019

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE¹, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE² il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici³ ("l'accordo") concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi ("soglie") fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie per gli appalti e i concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- (1) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "428 000 EUR";
- (2) alla lettera b), "5 548 000 EUR" è sostituito da "5 350 000 EUR".

¹ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

² Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

³ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.10.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER